

Pubblicato il 29/02/2024

N. 00854/2024 REG.PROV.CAU.  
N. 15499/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 15499 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/12/2023:

impugnazione del PROVVEDIMENTO Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - N. 68/9-2-2023 CC di prot. dato in

Roma, addì 27 novembre 2023, con particolare riferimento alla approvazione della graduatoria dei posti riservati alla lett. A)

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso investe il giudizio di non idoneità attitudinale al ruolo espresso dagli esperti nominati come membri dell'apposita Commissione per gli accertamenti attitudinali, nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

Ritenuto, in via generale, che detto giudizio costituisca espressione di una valutazione tecnico-discrezionale riservata agli organi competenti dell'Amministrazione;

Considerato che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, *“Il ‘giudizio attitudinale’ è caratterizzato dall’esercizio della discrezionalità tecnica e, quindi, è riservato agli organi tecnici dell’Amministrazione (individuati dalla normativa di riferimento), sicché il sindacato giurisdizionale risulta limitato alla verifica della sussistenza dell’evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza degli esiti delle valutazioni eseguite”* (Cons. Stato, Sez. IV, 25 febbraio 2020, n. 1402)” (*ex multis* cfr. TAR Lazio, I-bis, 24.12.2021, n. 13466);

Considerato che la selezione attitudinale si basa su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi desunti dalle risposte date dal candidato nei test che gli sono stati somministrati;

Considerato che, fermo quanto sopra evidenziato, secondo quanto rilevato dalla Sezione, non può affermarsi *“...la mera prevalenza della valutazione collegiale rispetto a tutti gli altri dati*

*emersi dal complesso della valutazione psicoattitudinale, la quale appare disegnata come un flusso necessariamente coerente di dati e giudizi via via raccolti sulla personalità del candidato” (Tar Lazio, sez. I bis, 27 febbraio 2024, n. 3838);*

Considerato che, ferme restando l’amplessima discrezionalità della Commissione nella formulazione del giudizio, nonché la specificità del profilo attitudinale richiesto dal concorso per carabiniere, nella concreta fattispecie è ravvisabile un certo contrasto o non perfetto allineamento tra quanto rilevato dall’Ufficiale psicologo, in sede di illustrazione alla Commissione delle risultanze del protocollo testologico e quanto invece affermato dalla stessa Commissione in esito all’intervista;

Rilevato, infatti, che nell’illustrazione preliminare l’Ufficiale psicologo ha affermato, tra le altre cose, che “...Per quel che concerne la sfera relazionale, sembrerebbe sentirsi a proprio agio nei contesti di gruppo, tuttavia potrebbe avere difficoltà ad assumere l’altrui punto di vista e risultare per questo scarsamente sensibile...”; “Dal protocollo testologico non risulterebbero evidenti problematiche nella gestione delle emozioni e nella modulazione del temperamento. Sembra in grado di gestire in modo efficace il proprio comportamento anche in situazioni di stress o tensione emotiva”; in esito all’intervista la Commissione ha rilevato, tra l’altro, che “Si è mostrato poco sereno nel gestire gli impulsi; di fronte alle osservazioni si pone con atteggiamento difeso lasciandosi condizionare da interferenze emotive durante il confronto. Mostra una certa rigidità relazionale che penalizza la fluidità dialettica con la Commissione...”;

Ritenuto che, pur rilevandosi sostanziale concordanza rispetto ad altri aspetti, quali il livello di maturazione, la non piena coincidenza tra i profili sopra evidenziati, concernenti aspetti rilevanti, quali la gestione dello stress e l’emotività, evidenzia una situazione di anomalia, da superare con un supplemento d’indagine o, quantomeno, con un approfondimento motivazionale specifico;

Rilevato che nel ricorso è formulata specifica censura al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare debba essere accolta e che il pregiudizio prospettato possa essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della stessa amministrazione, mediante la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, che rivaluti l’intera documentazione afferente alle prove attitudinali del ricorrente e svolga nuovi colloqui;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato la graduatoria relativa all'ammissione al corso in oggetto, sussista, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale, dei motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- accoglie l'istanza cautelare ai soli fini del riesame;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

Compensa le spese della presente fase.

Fissa per l'esame del merito la pubblica udienza del 19 giugno 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Alessandra Vallefucio, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.